



COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA
Provincia di Torino

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014**

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Considerato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. e) del decreto legislativo 267/2000, si rappresenta che tali decisioni saranno assunte dal citato organo nella prima seduta utile o, in alternativa, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Colletterto Giacosa partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. con una quota dello 0,00002%;
2. Azienda Esercizio Gas società cooperativa a r.l. con una quota dello 0,01%;
3. Consorzio Canavesano Ambiente C.C.A. con una quota dello 0,31%;
4. Società Canavesana Servizi S.P.A. con una quota dello 0,53%;
5. Consorzio Roggia del Mulino con una quota del 0,01 %;
6. Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese con una quota dello 0,37%;

Per completezza, si precisa che il Comune di Colletterto Giacosa, oltre a far parte delle Società di cui al punto 1, partecipa all'Unione di Comuni "Terre del Chiusella" insieme ai Comuni di Parella, Quagliuzzo e Strambinello.

Viene precisato che poiché l'Unione di Comuni sopra citata partecipa al Consorzio Servizi sociali IN.RE.TE ne consegue che il Comune di Colletterto Giacosa, ha una partecipazione indiretta in tale Società.

Il Consorzio IN.RE.TE. nasce il 1 aprile 2000 per la gestione delle funzioni socio assistenziali delegate da 57 Comuni del Canavese che hanno scelto di aderire alla gestione in forma associata costituendo un Consorzio secondo le indicazioni dell'Art. 13 della L.R. 62/95 e s.m.i., individuato quale "...forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni", dall'Art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1.

Il Consorzio è istituito per gestire in forma associata, su delega dei Comuni, le competenze previste dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione dei servizi e degli interventi sociali" e dalla Legge Regionale 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

Trattandosi di un consorzio previsto per legge regionale, l'amministrazione mantiene la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) s.p.a.

La Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) s.p.a. è di proprietà del Comune di Colleretto Giacosa per una quota dello 0,00002%.

La società (C.F. 07937540016) ha sede legale in Torino, Corso XI Febbraio n. 14.

La Società svolge il ruolo di gestore unico “*in house*” del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità n. 282 del 14 giugno 2007.

Va rilevato che l’art. 1 comma 615 della legge n. 190/2014 ha ribadito il principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale, prevedendo che l’affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione “*in house*”, comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.

L’affidamento della gestione territoriale del servizio idrico integrato da parte del Comune alla società SMAT è avvenuto nel rispetto delle norme vigenti ed in forza di deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo Statuto sociale e la sottoscrizione della Convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria divenendone socio.

E’ intenzione dell’amministrazione, pertanto, mantenere la quota di proprietà nella Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. stante l’obbligo di legge che impone un gestore unico per il servizio idrico.

Pur non essendo significativa la quota di partecipazione societaria (0,00002%) si ritiene utile inserire ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori/dirigenti: 9

Numero di dipendenti: 848 (al 31.12.2013)

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
26.213.143 euro	23.268.607 euro	42.825.467 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
266.368.064 euro	268.658.031 euro	329.436.377 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	614.870.673	652.931.000	677.600.239
C) Attivo circolante	232.653.333	263.580.230	329.868.263
D) Ratei e risconti	670.297	1.004.036	1.053.316
Totale Attivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	389.779.302	397.344.760	428.565.562
B) Fondi per rischi ed oneri	33.157.009	36.147.184	48.157.272
C) Trattamento di fine rapporto	16.992.988	16.435.427	16.162.893
D) Debiti	378.874.812	426.322.818	469.136.402
E) Ratei e Risconti	29.390.192	41.265.077	46.499.689
Totale passivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Bilanci d'esercizio in sintesi:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	288.507.728	292.902.593	355.252.547
B) Costi di produzione	242.365.291	251.550.722	283.884.920
Differenza	46.142.437	41.351.871	71.367.627
C) Proventi e oneri finanziari	-3.905.012	-3.560.241	-1.330.836
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-129.542	-860.000	-2.621.924
E) Proventi ed oneri straordinari	-35.823	11.375	-197.264
Risultato prima della imposte	42.072.060	36.943.005	67.217.603
Imposte	15.858.917	13.674.398	24.392.136
Risultato d'esercizio	26.213.143	23.268.607	42.825.467

2. Azienda Esercizio Gas società cooperativa a r.l.

L'azienda Esercizio Gas è di proprietà del Comune di Colletterto Giacosa per una quota dello 0,01%.

La società ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.

La scelta dell'amministrazione di acquisire una quota di partecipazione nella predetta società era legata all'ottenimento di sconti sulle tariffe applicate alle forniture di gas.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2011), è stato attestato che la partecipazione in oggetto persegue finalità pubbliche e produce servizi di interesse generale.

Pur non essendo significativa la quota di partecipazione societaria (0,01%) si ritiene utile inserire ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 7

Numero di dipendenti: 31 (al 31.12.2013)

Risultato di esercizio	
2013	2012

5.163.338,00 euro	5.128.554,00 euro
-------------------	-------------------

Fatturato	
2013	2012
191.656.536,00 euro	179.220.061,00 euro

Capitale sociale	
2013	2012
1.067.897,00 euro	1.078.519,00 euro

Patrimonio netto	
2013	2012
24.212.831,00 euro	19.145.510,00 euro

Costo del personale	
2013	2012
1.655.909,00 euro	1.556.806,00 euro

La partecipazione nella società, malgrado essa operi nell'ambito della fornitura di servizi di interesse generale quali l'erogazione dell'energia elettrica e del gas, non è funzionale al perseguimento di finalità istituzionali del Comune e pertanto si propone l'alienazione della quota di partecipazione da realizzarsi entro il corrente anno 2015.

Il Consiglio Comunale dovrà deliberare la volontà di alienazione della quota partecipativa al fine di autorizzare l'avvio delle procedure di gara.

Non si prevedono specifici risparmi da conseguire. L'Amministrazione vigilerà affinché la procedura di alienazione si svolga in modo regolare e si realizzi un equo ricavo dall'alienazione della quota di partecipazione detenuta dal Comune.

3. Consorzio Canavesano Ambiente (CCA)

Il Consorzio Canavesano Ambiente è di proprietà del Comune di Colletterto Giacosa per una quota dello 0,31%.

Il Consorzio (C.F. 08841520011) ha sede legale in Ivrea (TO), via Novara s.n..

Si tratta di un consorzio obbligatorio di bacino ex Legge Regionale 24 Ottobre 2002 n. 24.

Svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Di esso fanno obbligatoriamente parte tutti i Comuni facenti parte del bacino 17 (sono 108 Comuni canavesani). Non svolge materialmente il servizio, che è affidato ad un soggetto gestore (per il Comune di Colletterto Giacosa la Società Canavesana Servizi).

Trattandosi di un consorzio previsto per legge regionale, l'amministrazione intende mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

4. Società Canavesana Servizi s.p.a.

La Società Canavesana Servizi s.p.a. è di proprietà del Comune di Colletterto Giacosa per una quota dello 0,53%.

La Società (C.F. 06830230014) ha sede legale in Ivrea (TO), via Novara n. 31/A

La Società Canavesana Servizi s.p.a., di cui fanno parte 57 Comuni soci, si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana.

Da sempre attenta alle problematiche ambientali; nel corso di questi anni ha sviluppato numerosi progetti volti a incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, ottenendo lusinghieri risultati sia a livello provinciale che a livello nazionale.

Per raggiungere questi obiettivi la Società ha investito molto in attrezzature, risorse umane e impianti.

Trattandosi di società che svolge servizi indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, questa Amministrazione intende mantenere la partecipazione societaria.

Pur non essendo significativa la quota di partecipazione societaria (0,53%) si ritiene utile inserire ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori/dirigenti: 2 (31.12.2013)

Numero di dipendenti: 119 (31.12.2013) dei quali a tempo parziale n. 8

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
236.065,00 euro	93.922,00 euro	104.306,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
15.320.259,00 euro	15.005.844,00 euro	15.273.720,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi.:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	/	/	/
B) Immobilizzazioni	6.904.156,00	6.609.735,00	6.721.284,00
C) Attivo circolante	3.968.073,00	4.284.009,00	4.348.999,00

D) Ratei e risconti	71.655,00	192.865,00	45.916,00
Totale Attivo	10.943.884,00	11.086.609,00	11.116.199,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.474.559,00	1.568.481,00	1.672.786,00
B) Fondi per rischi ed oneri	2.291.665,00	2.431.665,00	2.781.665,00
C) Trattamento di fine rapporto	2.215.205,00	2.365.281,00	2.524.137,00
D) Debiti	4.922.214,00	4.686.077,00	4.103.237,00
E) Ratei e Risconti	40.241,00	35.105,00	34.374,00
Totale passivo	10.943.884,00	11.086.609,00	11.116.199,00

Bilanci d'esercizio in sintesi:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	15.555.013,00	15.205.160,00	15.451.024,00
B) Costi di produzione	14.820.838,00	14.762.412,00	14.864.924,00
Differenza	734.175,00	442.748,00	586.098,00
C) Proventi e oneri finanziari	33.986,00	29.313,00	63.105,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	/	/	/
E) Proventi ed oneri straordinari	/	/	/
Risultato prima della imposte	700.189,00	413.435,00	538.484,00
Imposte	464.124,00	319.513,00	434.178,00
Risultato d'esercizio	236.065,00	93.922,00	104.306,00

5. Consorzio Roggia del Mulino

Il Consorzio Roggia del Mulino è di proprietà del Comune di Colletterto Giacosa per una quota dello 0,01%.

Il Consorzio (C.F. 93018580014) ha sede in Colletterto Giacosa (TO) presso la sede del Palazzo Municipale.

Il Consorzio è stato costituito con atto notarile del 12 aprile 1984, di durata trentennale, prorogabile con delibera dell'assemblea, avente lo scopo di acquistare l'acqua dall'amministrazione competente, provvedere alla conservazione e manutenzione di tutte le opere necessarie per la derivazione, il convoglio e la distribuzione delle acque, alla disciplina per il loro godimento ed alla ripartizione degli oneri in proporzione ai diritti dei singoli utenti al fine di:

- Tutelare, difendere, migliorare l'agricoltura;
- Produrre, per mezzo di turbine, l'energia elettrica per uso pubblico e/o privato;
- Immettere gli scarichi delle fognature comunali dopo opportuna depurazione;
- Utilizzare le acque per praticare la pesca, sulla base e con le limitazioni stabilite dalle vigenti limitazioni di legge.

I consorzi di irrigazione sono stati poi disciplinati dalla Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21.

Secondo tale normativa fanno parte del consorzio di irrigazione e sono iscritti ad ogni effetto di legge nel catasto consortile i proprietari dei terreni siti nel comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che comunque utilizzando le medesime traggono beneficio dall'attività del consorzio. Ne fanno parte inoltre gli affittuari dei suddetti terreni che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, abbiano ottenuto l'iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza per le spese di esercizio.

L'ordinamento dei consorzi di irrigazione è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme contenute nel codice civile e, per i consorzi di miglioramento fondiario, nel r.d. 215/1933.

Ai consorzi di irrigazione competono le seguenti funzioni:

- a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle relative opere, nonché, su concessione dello Stato o della Regione, realizzazione di interventi pubblici di manutenzione straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o di nuovi impianti collettivi anche in attuazione degli obiettivi dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
- b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- c) svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dall'articolo 27 della legge 36/1994;
- d) svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 183/1989;
- e) esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifici protocolli tecnici regionali;
- f) collaborazione con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, avvalendosi del proprio personale addetto alla sorveglianza delle opere, nonché collaborazione con le Autorità competenti anche attraverso la stipula di apposite convenzioni per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue;
- g) promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo.

Le spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere irrigue e per il funzionamento dei consorzi sono ripartite tra gli utenti beneficiari iscritti nel catasto consortile. Il riparto viene effettuato secondo i criteri indicati nello statuto o nel piano generale di riparto delle spese.

Esaurita la durata trentennale del Consorzio, l'ente risulta avere, a far data dal 4 aprile 2014, la denominazione di "Consorzio della Roggia del Mulino", con il medesimo codice fiscale sopra indicato (C.F. 93018580014) e sede legale presso il Palazzo Municipale di Colletterto Giacosa. Per quanto concerne la natura giuridica, si tratta di un'organizzazione senza personalità. Ha un amministratore ed è privo di dipendenti.

L'onere annuo a carico del bilancio comunale è stimato in euro 600,00.

Non trattandosi di partecipazione societaria, le valutazioni in merito all'Ente in questione, qui esposte per totale trasparenza, esulano dall'applicazione del Piano in oggetto. E' tuttavia in corso la valutazione circa la legittimità e opportunità della partecipazione a tale ente per la cui decisione definitiva ci si rimette alla deliberazione del competente organo.

6. Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese

Il Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese è di proprietà del Comune di Colletterto Giacosa per una quota dello 0,37%.

Il Consorzio ha come finalità il coordinamento delle attività di realizzazione e gestione delle aree attrezzate per insediamenti produttivi.

Tale finalità viene perseguita mediante:

- La prestazione di consulenza tecnico – finanziaria agli enti locali singoli o associati interessati, con particolare riguardo alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi, nonché quella relativa all'attivazione delle procedure per l'acquisizione delle aree;
- L'acquisizione della disponibilità delle aree individuate nell'ambito della programmazione economica regionale;
- La progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dagli strumenti esecutivi e da eventuali varianti, nell'ambito di appositi accordi con gli Enti locali competenti;
- L'azione promozionale per l'insediamento nelle aree attrezzate di attività produttive;
- La prestazione di consulenza ed assistenza tecnico – finanziaria per favorire gli interventi e l'accesso al credito delle imprese che si localizzano nelle aree attrezzate;
- Ogni altra attività che comunque possa risultare utile al conseguimento delle finalità consortili.

In applicazione dei criteri indicati nel comma 611 dell'art. 1, legge n. 190/2014, si intende promuovere il recesso a norma dell'art. 11 dello Statuto, non sussistendo i presupposti che legittimano il mantenimento della partecipazione societaria, richiedendo la restituzione dei beni conferiti e delle quote versate al consorzio non a fondo perduto.

Colletterto Giacosa, 25 marzo 2015

IL SINDACO
Paola GAMBA